



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DOMENICA 12 GIUGNO 2022

Nel richiamare la scrupolosa osservanza della vigente normativa sulla propaganda elettorale e tenuto conto dell'esperienza delle prassi maturate in occasione delle precedenti consultazioni, si precisano le seguenti modalità di carattere generale e si forniscono indicazioni di massima.

Le prassi potranno subire adeguamenti nelle concrete situazioni locali affinché siano assicurate parità di condizioni per la propaganda nonché favorita la formazione della coscienza scelta elettorale in un clima di serena dialettica democratica.

Sommario:

- 1. Affissione di materiale di propaganda elettorale;**
- 2. Propaganda fonica;**
- 3. Propaganda luminosa e figurativa;**
- 4. Striscioni e volantini;**
- 5. Comizi elettorali;**
- 6. Installazione di strutture fisse (c. d. gazebo);**
- 7. Propaganda radiotelevisiva;**
- 8. Propaganda su stampa periodica e quotidiana;**
- 9. Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni;**
- 10. Diffusioni di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;**
- 11. Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni.**

1) AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE

- 1) E' vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.
- 2) E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.
- 3) In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della Legge n. 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

- 4) È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali di qualunque tipo, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
- 5) Sono vietate le scritte murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni ed a maggior ragione su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore.
- 6) Per quanto concerne i locali utilizzati dai partiti politici e dai singoli candidati, si ricorda che è vietato esporre materiale di propaganda elettorale nei luoghi pubblici o esposti al pubblico.

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. I Sindaci provvederanno a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti degli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile (L. 10.12.1993, n. 515 e ss.mm. e ii.).

Al riguardo viene richiamata l'attenzione delle Polizie Municipali sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza sul territorio, attuando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, tenendo conto che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (precitata Legge 515/1993).

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. 212/1956).

2) PROPAGANDA FONICA

- 1) E' bene che l'uso degli altoparlanti sui veicoli in movimento avvenga in orari che non rechino disturbo alla quiete pubblica. E' escluso il transito dei veicoli annunciatori l'ora e il luogo dei comizi in prossimità delle strade e dei locali dove siano in corso altre riunioni elettorali.
- 2) E' vietata la propaganda sonora esterna presso le sedi dei partiti.
- 3) La pubblicità fonica su mezzi mobili, cioè la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la propaganda medesima si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i Comuni



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

stessi sono compresi. Le riunioni di propaganda elettorale organizzate senza oratore, ma avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli, possono svolgersi solo con il veicolo fermo a condizione che non rechino disturbo ad altre analoghe riunioni di propaganda elettorale in corso.

3) PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA

È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

E' ammessa, per contro, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale.

4) STRISCIONI E VOLANTINI

- 1) E' vietata la collocazione di striscioni di propaganda, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- 2) E' buona prassi preavvisare le Forze dell'Ordine circa l'attività di volantaggio perché sia valutata un'adeguata predisposizione del servizio di ordine pubblico.
- 3) È vietata la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.

5) COMIZI ELETTORALI

- 1) Le riunioni elettorali possono aver luogo dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (*venerdì 13 maggio 2022*).
- 2) Al fine di favorire il sereno svolgimento della competizione elettorale, come da prassi consolidata, si segnalano le seguenti modalità:
 - allo scopo di evitare eventuali concomitanze, i partiti comunicano preventivamente ai Sindaci dei Comuni interessati le piazze e le ore in cui intendono svolgere i comizi;
 - i Sindaci, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, determineranno settimanalmente il calendario di massima dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze;
 - sarà cura dei Sindaci comunicare il calendario dei comizi alla Questura ovvero ai competenti Commissariati della P. S. o ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio;



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

- è opportuno prevedere adeguati intervalli tra i comizi, per consentire un totale sgombero delle località interessate e l'avvicendamento delle persone. Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, il Comune, prima di concedere la piazza a un altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia per la predisposizione dei servizi necessari anche al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi;
- si eviterà di far tenere i comizi di appartenenti a diverse tendenze politiche in località tra loro vicine e con i medesimi orari.

Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.

- 3) Gli Enti Locali potranno valutare e condividere con i soggetti interessati se e come limitare e/o disciplinare lo svolgimento di comizi e manifestazioni in prossimità di cimiteri, di scuole durante l'orario dell'attività scolastica, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché in prossimità di incroci stradali e nei luoghi di più intenso traffico cittadino ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.
I comizi nelle adiacenze di pubblici mercati e grandi strutture di vendita saranno effettuati sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.
- 4) E' buona prassi che nelle piazze in cui esistono luoghi di culto religioso o sedi di partito, i palchi degli oratori siano opportunamente sistemati sempre al lato opposto dell'ingresso degli edifici di culto o delle sedi stesse.
- 5) Per le riunioni in locali di pubblico spettacolo, che dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità (fermo restando gli obblighi dei gestori di tali esercizi nei confronti del Comune), nonché per i comizi ritenuti più importanti in virtù della personalità dell'oratore, della località prescelta e del prevedibile afflusso di pubblico, è utile che ciascun partito dia notizia al Questore, ai Commissariati di P.S. e ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio, al fine di consentire la predisposizione dei necessari servizi di ordine pubblico.
- 6) Le mostre fotografiche, le proiezioni di propaganda elettorale ed i banchetti costituenti anch'essi propaganda elettorale, possono essere considerati alla stregua dei comizi e, pertanto, i partiti politici vorranno fare la segnalazione preventiva ai Comuni, secondo le modalità indicate per i comizi.

Per ogni altro tipo di pubblica manifestazione non potranno trovare applicazione le norme che regolano la propaganda elettorale, in quanto dette manifestazioni ricadono nell'ambito della disciplina generale prevista dall'art. 18 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni e dagli artt. 19 e seguenti



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modificazioni.

6) INSTALLAZIONE DI STRUTTURE FISSE (c. d. GAZEBO)

L'utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o di altro materiale di propaganda.

Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all'interno che all'esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, si richiama quanto già rappresentato con circolare ministeriale n. 48 del 21 marzo 2006, relativamente al fatto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non sono riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servono esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

7) PROPAGANDA RADIOTELEVISIVA

Le emittenti radiotelevisive che intendono diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dalla Legge 22.2.2000, n. 28 pubblicata sulla G.U. S.g. n. 43 del 22.2.2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", dalle Delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 134/22/CONS e 135/22/CONS in data 28.04.2022 nonché dalla Delibera della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi n. 17 in data 26.04.2021.

Le emittenti radiofoniche e televisive che a partire dalla data di presentazione delle candidature intendono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 della citata Legge 22.2.2000, n. 28 e alle disposizioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni soprarichiamate.

Si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 2 della L. 515/93 che prevede che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbano indicare il nome del committente responsabile.

8) PROPAGANDA SU STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendono diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

ammesse dall'art. 7 della legge 22.2.2000, n. 28, messaggi politici elettorali devono attenersi alle disposizioni contenute nei citati provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 9, comma 1 della Legge 22.2.2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 della L. 515/93, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" va intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle elezioni, potranno svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

10) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

L'art. 8 della L. 22.2.2000, n. 28, vieta altresì, che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, ovvero da *sabato 28 maggio 2022*, vengano resi pubblici o comunque diffusi i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore *23.00 di domenica 12 giugno 2022*) purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

I Sindaci e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia degli eventuali responsabili.

11) DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO STABILITO PER LE VOTAZIONI

L'art. 9 della Legge 212/1956, come modificato dall'art. 8 della Legge 130/1975, sancisce il divieto nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni:

- di nuove affissioni di propaganda, di stampati, giornali murali od atti e di manifesti di propaganda elettorale;
- di comizi e riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- di ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, nel giorno destinato alla votazione;
- per quanto attiene alle modalità di utilizzo del distintivo dei rappresentanti di lista, è buona prassi che tali distintivi vengano indossati all'interno dell'immobile o plesso scolastico e non all'esterno.